

Circolare 7/2012

Sava li 24 Ottobre 2012

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

OGGETTO: STOP AGLI ANTICIPI DELL'IVA

Egregio Cliente,

con decreto attuativo del Ministero dell'Economia dello scorso 11 ottobre, sono state diramate le direttive operative utili all'applicazione della cosiddetta IVA PER CASSA prevista dal Decreto Sviluppo (d.l. 83/2012 art.32bis).

A partire dal 1° dicembre 2012 le imprese, i lavoratori autonomi e i professionisti potranno applicare l'Iva per cassa, ossia versare all'erario la somma dovuta a titolo di imposta sul valore aggiunto solo nel momento in cui la fattura viene incassata, contrariamente a quanto avviene oggi, in quanto bisogna versare l'Iva nel momento in cui la fattura viene emessa, anticipando quindi all'erario parte delle somme non ancora ricevute. Ne deriva quindi che, per chi sceglierà questo regime, anche la detrazione d'imposta sarà possibile solo dopo che sarà stato effettuato il pagamento al fornitore.

La scelta dell'Iva per cassa da parte del fornitore non impedisce al cliente di detrarre immediatamente l'imposta. In sostanza, lo spostamento in avanti del momento dell'esigibilità del l'imposta sul valore aggiunto in capo al venditore o a chi effettua il servizio non preclude l'esercizio della detrazione da parte del cliente, a meno che anche quest'ultimo non abbia optato per l'Iva per cassa.

Analizziamo adesso i punti più salienti del nuovo regime.

Chi può optare per l' Iva per cassa?

Il contribuente deve effettuare tre verifiche preliminari prima di adottare la nuova Iva per cassa. In particolare, deve puntare l'attenzione su:

- limiti di fatturato: rispetto del limite dei 2.000.000 euro;
- caratteristiche della clientela (no privati);
- operazione territorialmente rilevante.

Sono escluse dalla disciplina:

- le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'IVA;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti non passivi d'imposta;
- le operazioni effettuate verso soggetti che assolvono l'IVA mediante il reverse charge;
- le operazioni di cui all'art.6 c.5 Il periodo del DPR 633/72.

Non scontano il differimento della detraibilità, invece:

- acquisti e servizi assoggettati all'IVA mediante il reverse charge;
- gli acquisti intracomunitari;

- le importazioni di beni;
- le estrazioni di beni dai depositi IVA.

N.B. La fattura emessa dovrà riportare la dicitura "Trattasi di operazione con IVA per cassa, di cui all'art.32-bis del D.L. 83/2012", la cui omissione è considerata una violazione formale.

Ma come funziona?

- Il pagamento dell'imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti Iva è differito al momento dell'incasso dei relativi corrispettivi, ma comunque non oltre un anno dalla data della cessione o della prestazione. Unica eccezione è il caso in cui il cliente, prima che sia trascorso il termine, sia assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Da quando si può applicare?

- Per i contribuenti che liquidano l' IVA mensilmente il nuovo regime si potrà applicare già dal prossimo 1 dicembre, senza alcuna complicazione;
- Per i contribuenti trimestrali l'opzione anticipata dal 1 dicembre 2012 comporterebbe una complessa "divisione" delle fatture relative ai mesi di ottobre e novembre da quelle di dicembre e pertanto si ritiene preferibile posticiparla al 01.01.2013.

Come individuare il momento dell'incasso?

- se il pagamento avviene in contanti tramite l'apposizione della quietanza con data certa sul documento incassato e/o pagato;
- in tutti gli altri casi si dovrà fare riferimento ai documenti contabili che attestano l'avvenuto accredito e/o pagamento dei corrispettivi (per esempio assegni, ricevute bancarie, bonifico bancario).

In caso di incasso solo parziale del corrispettivo dell'operazione, il decreto del Mef prevede che l'imposta diviene esigibile (o detraibile) in proporzione al rapporto fra il corrispettivo incassato (o pagato) e l'importo totale dell'operazione. In sostanza, l'esigibilità dell'Iva si realizza pro-quota al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento.

Queste le prime riflessioni su una norma di forte impatto già entrata in vigore, ma molte altre novità hanno avviato l'iter soggetto ai decreti attuativi che avremo cura di analizzare man mano che saranno diramati; nel frattempo lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudeniano Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.